

N°12 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°11 (agli atti), con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

RIAMMISSIONE A SCUOLA PER ASSENZA SCOLASTICA

CON CERTIFICAZIONE MEDICA

Vista la Nota Regione Lazio U.789903 del 14 Settembre 2020, relativa alle certificazioni mediche per assenza scolastica, si evidenzia quanto segue:

- nella Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza per malattia superiore a **3 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
- la riammissione nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, dopo un'assenza di più di **5 giorni**, sarà consentita previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, ai sensi della Legge Regionale 7/2018.

PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA

Vista la Nota Regione Lazio U.789903 del 14.09.20 che specifica " Per le patologie sospette COVID-19 si fa riferimento al percorso diagnostico terapeutico di prevenzione per Covid-19, come da allegato 21 DPCM 7 Agosto 2020 e s.m.i. " e viste anche le allegate " Indicazioni Operative ad Interim per la Gestione di Casi e Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi del Lazio e Presa in Carico dei Pazienti Pediatrici " della Regione Lazio / Salute Lazio Sistema Sanitario Regionale, per le assenze prive di certificazione medica (non superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni) [vedi sopra], occorre acquisire **un'autocertificazione** del genitore / tutore legale in cui dichiara:

« IL PEDIATRA [O IL MEDICO CURANTE] NON HA POSTO IL SOSPETTO DI COVID-19 E NON HA RITENUTO NECESSARIO PRESCRIVERE IL TEST DIAGNOSTICO ».

La Scuola provvederà poi a trasmetterla al Referente Scolastico COVID-19.

Invece le assenze, superiori rispettivamente a 3 o 5 giorni [vedi sopra], dovute a **motivi diversi da malattia**, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla Scuola, che solo in questo caso non dovrà richiedere il certificato per la riammissione.

LAVORATORI FRAGILI

Vista la Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°13 del 4 Settembre 2020, si evidenzia che il personale scolastico può richiedere al Dirigente Scolastico l'attivazione di adeguate misure di **sorveglianza sanitaria** [non più " eccezionale " dal 1 Agosto 2020], in ragione dell'esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2.

È fragile il lavoratore colpito da patologie che, in caso di infezione da Coronavirus, potrebbero determinare un esito più grave o infausto della malattia. Pertanto:

1. il lavoratore richiede al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita con il Medico Competente;
2. il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria mediante l'invio di apposita richiesta al Medico Competente (o a uno degli Enti competenti alternativi);
3. **al momento della visita il lavoratore fornirà al Medico Competente la documentazione medica** circa le pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso;
4. le visite mediche si svolgono in un'infermeria scolastica o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento. Durante le visite mediche anche il lavoratore deve indossare la mascherina;
5. il Medico Competente esprimerà o un giudizio di **idoneità** fornendo indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice, o un giudizio di **inidoneità temporanea** nei casi in cui non vi siano soluzioni alternative.

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. infine il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni del Medico Competente, assumerà le necessarie determinazioni.

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Per le lavoratrici madri (in gravidanza), vista ad oggi l'assenza di specifiche indicazioni per il comparto scuola e constatato che il rischio biologico rappresentato dal COVID-19 non è imputabile all'attività scolastica, bensì di origine esterna, si richiama l'applicazione delle procedure indicate nel DVR agli atti, elaborato ai sensi del D. Lgs. 151/01 e s.m.i. [« Tutela della Lavoratrice in Gravidanza »].

Si evidenzia pertanto la necessità di **acquisire l'eventuale certificazione di " gravidanza a rischio "**, che attesti l'impossibilità temporanea alla prestazione lavorativa, da inoltrare alla ASL.

In assenza di tale certificazione, si applicheranno le procedure agli atti per mitigare il rischio COVID-19:

distanziamento, protezione personale dei lavoratori (mascherina) e igienizzazione dei locali.

Relativamente alle mansioni / lavorazioni, nel rinviare al citato DVR, si richiama il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre ed il bambino.

Analogo divieto è previsto per le mansioni/lavorazioni che prevedano l'uso di scale e il sollevamento di pesi.

GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID-19

Al presente documento si allega l'elaborato "Indicazioni Operative ad Interim per la Gestione di Casi e Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi del Lazio e Presa in Carico dei Pazienti Pediatrici" della Regione Lazio / Salute Lazio Sistema Sanitario Regionale, da trasmettere a:

- **Referente Scolastico COVID-19** per gli aspetti operativi;
- **tutto il personale scolastico**, quale "informativa" sulle misure di salute e sicurezza vigenti.



Firmato

Il Dirigente Scolastico

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato

Medico Competente

Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza